

# TAX ALERT

## L'IMPOSTA SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ANALCOLICHE (SUGAR TAX) (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, co. 661-665)

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 all'art. 1, co. dal 661 al 665 ha istituito un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche (cd. edulcorate) contenenti zuccheri di origine sintetica o naturale in grado di conferire sapore dolce alle bevande (cd. Sugar Tax ). La finalità della norma è quella di tutelare la salute attraverso la riduzione del consumo di bevande contenenti sostanze edulcoranti aggiunte.

Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano.

Con il D.M del 12 maggio 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 27.05.2021 sono state emanate le disposizioni di attuazione dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate.

La legge di bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020 n. 178) da ultimo ha differito l'entrata in vigore della Sugar Tax al 1° gennaio 2022. Di seguito si riassume la disciplina della suddetta imposta.

### OGGETTO DELL'IMPOSTA

L'imposta si applica sulle bevande edulcorate costituite da:

- prodotti finiti
  - prodotti predisposti per l'utilizzazione previa diluizione
- che rientrano nella nomenclatura combinata dell'Unione Europea alla:

- VD 2009 (succhi di frutta ecc.) e
- VD 2202 (acque, comprese le acque minerali o gassate con aggiunta di edulcoranti)

I prodotti, inoltre, devono essere:

- condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano
- ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti di origine sintetica o naturale in grado di trasmettere gusto dolce alle bevande e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2% per cento in volume.

L'imposta non si applica alle bevande cedute direttamente dal produttore per il consumo in altri paesi UE o destinate dallo stesso soggetto all'esportazione.

Sono esenti dall'imposta le bevande il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti e a 125 grammi per chilogrammo per i prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. A tale fine va valutato il contenuto complessivo di edulcoranti espresso in grammi e determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza presente nelle bevande.

Sono edulcoranti le sostanze, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

Il potere dolcificante di ciascuna delle sostanze utilizzabili è definito nell'elenco allegato al Decreto 15 ottobre 2020 del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale

- ☐ 167 paesi nel mondo
- ☐ 91.000 professionisti altamente qualificati
- ☐ Top5 delle organizzazioni di revisione e consulenza nel mondo
- ☐ 1.000 professionisti in Italia

### Contatti

**BDO Tax S.r.l. Stp**

**Milano**  
Viale Abruzzi 94, 20131

**Roma**  
Via Ludovisi 16, 00187

**Torino**  
Corso Re Umberto 9bis, 10121

**Bologna**  
Corte Isolani 1, 40125

**Treviso**  
Viale G. Verdi 1, 31100

▶ Info su: [www.bdo.it](http://www.bdo.it)  
[centrostudi@bdo.it](mailto:centrostudi@bdo.it)

## **PRESUPPOSTO OGGETTIVO ED ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA**

L'obbligazione tributaria sorge:

- all'atto della cessione del prodotto anche a titolo gratuito da parte del produttore nazionale o dal soggetto nazionale che si occupa del condizionamento dei beni
- all'atto del ricevimento di bevande contenenti zuccheri da parte di chi acquista i beni provenienti da Paesi UE
- all'atto dell'importazione definitiva sul territorio nazionale per le bevande provenienti da paesi Extra UE.

Obbligato al pagamento dell'imposta, è:

- a) il fabbricante;
- b) il soggetto che intende realizzare bevande edulcorate a partire da prodotti già pronti per il condizionamento
- c) il soggetto (cedente) che fa realizzare nel territorio nazionale i prodotti e che provvede alla loro cessione a consumatori in Italia ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita;
- d) l'acquirente, nel caso di acquisti intra-comunitari;
- e) l'importatore nel caso di importazioni da paesi Extra UE.

## **MISURA DELL'IMPOSTA E MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO**

I fabbricanti, i venditori e gli acquirenti intracomunitari devono registrarsi presso l'Agenzia delle Dogane e Monopoli e agli stessi viene attribuito un codice identificativo. L'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare per via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ai fini dell'accertamento, entro il mese solare successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce.

Per le bevande edulcorate provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, l'imposta è accertata e riscossa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli mediante la dichiarazione doganale presentata all'atto della importazione.

L'imposta è fissata nella misura di:

- 10,00 € per ettolitro per i prodotti finiti e
- 0,25 € per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluzione.

## **LIQUIDAZIONE IMPOSTA**

il contribuente deve procedere al versamento del tributo entro i termini previsti per la presentazione della dichiarazione, mediante F24 o le altre forme di pagamento previste.

## **L'ASPETTO SANZIONATORIO**

Il regime sanzionatorio prevede:

- in caso di omesso pagamento, una sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, comunque non inferiore a 250 euro
- in caso di pagamento tardivo, una sanzione amministrativa pari al 25% dell'imposta dovuta, comunque non inferiore a 150 euro
- in caso di tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione, una sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti.

**BDO Italia**  
Viale Abruzzi 94  
20131 Milano

**Audit | Advisory | BSO | Tax & Law |**

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

La Tax Alert viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 13 luglio 2021.

BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.